



COMUNE DI BOLSENA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 del 29-12-2025

Oggetto: TRIBUTI: Approvazione Regolamento generale delle Entrate

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 convocato, con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito in presenza il Consiglio comunale in seduta Ordinaria e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Dott. Andrea Di Sorte - Sindaco assistito dal Segretario Comunale Simona Magalotti incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Di Sorte Andrea	Sindaco	Presente
Bruti Raffaella	Vice Sindaco	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Presente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Basili Andrea Jorge	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Presente
Parrano Simone	Consigliere	Presente
Masi Claudio	Consigliere	Presente
Cozza Caposavi Vesmile Francesco	Consigliere	Presente
Sanna Anthea	Consigliere	Presente
Polsi Emilia	Consigliere	Assente

Presenti 12 - Assenti 1

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D. Lsg 267/2000 dispone "nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Visti:

- l'art. 52 comma 1, del D.Lgs 446/1997 il quale prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;
- il D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto del contribuente, contenuto nella legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie;
- il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

Considerato che:

- il D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 219 attua una profonda revisione dello Statuto del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali. Tuttavia, molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali;
- il D.Lgs 12 febbraio 2024, n. 13 ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218 e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, e le novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, e per chiarire l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della Legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;
- il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso

del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela del contribuenti che provengono dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso;

Richiamati:

il D.Lgs n.87 del 14.06.2024, revisione del sistema sanzionatorio;
il D.Lgs n.173 del 05.11.2024, testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
il D.Lgs n.175 del 14.11.2024, testo unico della giustizia tributaria;

Rilevato che la Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024 ha indicato agli enti di attivarsi nella verifica dei regolamenti delle entrate tributarie al fine di evitare un rallentamento dell'attività accertativa e un appesantimento degli adempimenti a carico degli uffici tributari;

Evidenziata la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, un nuovo regolamento che disciplini le entrate patrimoniali e tributarie comunali, nonché l'istituto dell'accertamento con adesione, in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad ora emanate;

Valutato di approvare un nuovo testo del regolamento complessivo in sostituzione del regolamento vigente, in considerazione della necessità di una profonda revisione del contenuto, che regola le entrate generali dell'Ente nonché la sua riscossione;

Atteso che il Regolamento non soggiace al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, ma che comunque viene approvato entro detto termine per darne immediata applicazione dal 1° gennaio 2026;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147/bis del T.U. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere dell'Organo di revisione;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 12 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Daniele Emidi, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Massimo Cardarelli, Simone Parrano, Claudio Masi, Francesco Cozza Caposavi Vesmile e Anthea Sanna);
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI " composto di n. 56 articoli, di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente il precedente;

2. di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
3. di prendere atto che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009 e ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs n.33/2023;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.360/98;
6. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

constatata l'urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto, con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge:

- Presenti e votanti n. 12
- Voti favorevoli n. 12 (Andrea Di Sorte, Raffaella Bruti, Daniele Emidi, Riccardo Adami, Jacopo Stella, Andrea Jorge Basili, Leonardo Briscia, Massimo Cardarelli, Simone Parrano, Claudio Masi, Francesco Cozza Caposavi Vesmile e Anthea Sanna);
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to *Simona Magalotti*

Il Sindaco
F.to *Dott. Andrea Di Sorte*

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 20-01-2026 al 04-02-2026 (n° 107 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Simona Magalotti

Publicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 20-01-2026 al 04-02-2026, esecutiva il 29-12-2025, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f.to Simona Magalotti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Simona Magalotti

